

(N. 1448-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE SPALLINO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 1956 (V. Stampato N. 2079)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 APRILE 1956

Comunicata alla Presidenza il 18 aprile 1956

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47, recante provvidenze per i comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47, il Presidente della Repubblica decretava che nei Comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche nel febbraio 1956, secondo la elencazione che ne avrebbe fatto il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello del tesoro, i termini di prescrizione e di decadenza, tanto legali quanto convenzionali, scaduti o da scadere dal 1° al 29 febbraio 1956 venissero prorogati a tutto il 15 marzo 1956. Negli stessi sensi si provvedeva per la scadenza delle cambiali, dei vaglia cambiari, e di ogni altro titolo di credito, scaduti o da scadere tra il 1° e il 29 febbraio 1956.

Nel termine previsto dalla Costituzione, tale decreto veniva presentato alla Camera dei deputati, per la conversione in legge.

La Camera dei deputati il 12 aprile 1956 convertiva in legge il decreto emendando il primo comma dell'articolo 1 nel senso che i termini anzichè essere prorogati fino al 15 marzo 1956, venissero prorogati a tutto il 31 marzo 1956. La 2^a Commissione del Senato ritiene opportuna la proroga al 31 marzo 1956 per dar modo alle popolazioni colpite dalle avverse condizioni atmosferiche di provvedere con più agio e maggior tempo a far fronte ai propri impegni.

Pertanto, all'unanimità, raccomanda vivamente al Senato l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

SPALLINO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47, recante provvidenze per i comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956, con la seguente modificazione:

« All'articolo 1, primo comma, le parole: 15 marzo 1956, sono sostituite dalle parole: 31 marzo 1956 ».

ALLEGATO.

Decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenute la necessità e l'urgenza di emanare provvidenze per i Comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per il tesoro;

DECRETA :

Art. 1.

Nei Comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956, che saranno indicati con decreti del Ministro per l'interno, da emanare di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per il tesoro e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini di prescrizione e di decadenza, tanto legali quanto convenzionali, scaduti o da scadere dal 1° al 29 febbraio 1956, sono prorogati fino a tutto il giorno 15 marzo 1956.

Parimenti la data della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, scaduti o da scadere tra il 1° e il 29 febbraio 1956, sempre nei Comuni che saranno indicati ai sensi del precedente comma, è prorogata al giorno 15 marzo 1956.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1956.

GRONCHI

SEGNI — MORO — TAMBRONI —
MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.